

**Ordinanza
sulla protezione civile
(OPCi)**

Modifica del...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta l'ordinanza il termine «Ufficio federale» è sostituito con «UFPP».

Art. 2 cpv. 2

² L'organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all'ente cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) che definiscono le professioni autorizzate allegando il consenso del milite.

Art. 3a Personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile

Per personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile s'intendono persone che:

- a. sono impiegate a tempo pieno o parziale presso un ente statale e
- b. svolgono, conformemente al loro contratto di lavoro, compiti a favore della protezione civile.

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Chiamata e controlli

Art. 6b Notifica e controllo dei lavori di ripristino
(art. 27 cpv. 2^{bis}, art. 28 cpv. 7 e art. 73 cpv. 1 LPPC)

¹ Nel caso in cui non fosse possibile concludere dei lavori di ripristino entro tre mesi dal verificarsi dell'evento, il Cantone comunica all'UFPP i dati seguenti:

- a. l'evento che rende necessari i lavori di ripristino;
- b. la natura dei lavori;
- c. i luoghi e le date in cui si svolgeranno gli interventi.

² I dati devono essere notificati entro i termini seguenti:

- a. per lavori di ripristino che possono essere conclusi nel corso del quarto, del quinto o del sesto mese dal verificarsi dell'evento, al più tardi due settimane prima dell'inizio dell'intervento;
- b. per lavori di ripristino con non possono essere conclusi entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'intervento.

³ Se i lavori di ripristino non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche entro i termini seguenti:

- a. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera a: entro una settimana dall'arrivo della notifica;
- b. per lavori di ripristino ai sensi del capoverso 2 lettera b: entro un mese dall'arrivo della notifica.

⁴ Se il termine di tre anni secondo l'articolo 27 capoverso 2^{bis} LPPC non è rispettato, al più tardi un mese prima dell'intervento l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento.

¹ RS 520.11

Art. 6c Proroga del termine o del limite temporale massimo per lavori di ripristino
(Art. 27 cpv. 2^{bis} LPPC)

L'UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo secondo l'articolo 27 capoverso 2^{bis} LPPC, in particolare se l'evento è di vaste proporzioni.

Art. 6d Registrazione dei giorni di servizio e controllo dei limiti temporali massimi dei servizi di protezione civile
(art. 28 cpv. 7, 72 cpv. 1^{er} e 73 cpv. 1 LPPC)

¹ I Cantoni registrano nel sistema d'informazione sul personale dell'esercito (PISA) i giorni di servizio da prestare nell'ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, corsi d'istruzione di base, istruzioni complementari, corsi per quadri, corsi di perfezionamento, corsi di ripetizione e servizi nell'amministrazione della protezione civile.

² I dati devono essere registrati al più tardi tre mesi prima dell'inizio del servizio. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati nei primi tre mesi dopo il verificarsi dell'evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due giorni prima dell'inizio dell'intervento. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati tra il quarto e il sesto mese dopo il verificarsi dell'evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due settimane prima dell'inizio del servizio. I dati devono essere costantemente aggiornati.

³ Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC è superato, al più tardi due mesi prima dell'inizio del servizio l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

⁴ Se il limite temporale massimo secondo l'articolo 27 capoverso 2bis è superato, l'UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio il milite in questione:

- a. al più tardi un giorno prima dell'inizio del servizio in caso di lavori di ripristino eseguiti nei primi tre mesi dal verificarsi dell'evento;
- b. al più tardi una settimana prima dell'inizio del servizio per lavori di ripristino effettuati tra il quarto e il sesto mese dal verificarsi dell'evento.

Art. 6e Chiamata in servizio
(art. 27 e 27a LPPC)

Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

Art. 6f Convocazione a servizi d'istruzione successivi all'istruzione di base
(art. 33-37 LPPC)

Possono essere convocati a un servizio d'istruzione unicamente i militi che hanno assolto almeno l'istruzione di base ai sensi dell'articolo 33 LPPC o che dispongono di un'istruzione equivalente.

Art. 13a
Abrogato

Art. 17cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per nuova costruzione s'intende un edificio eretto su una superficie precedentemente non edificata o resa edificabile da una demolizione.

Art. 21 cpv. 1

¹ I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall'inizio dei lavori.

Art. 25 cpv. 2

² L'approvazione dei progetti relativi a rifugi per beni culturali compete all'UFPP.

Art. 27 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi nuovi e dei rifugi rimodernati conformemente alle istruzioni tecniche dell'UFPP che descrivono la natura dei rifugi.

² L'UFPP disciplina i controlli finali per i rifugi per beni culturali nuovi e per quelli rimodernati.

Art. 28 cpv. 2

Abrogato

Art. 29 cpv. 4

⁴ L'UFPP decide in merito alla soppressione di rifugi per beni culturali.

Art. 31 cpv. 4 e 5

⁴ Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.

⁵ Se nell'ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. Questa sostituzione deve avvenire nell'ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.

Art. 36a Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione
(art. 71 cpv. 2 LPPC)

¹ Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:

- a. gli impianti elettrici;
- b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
- c. gli impianti sanitari;
- d. gli elementi edilizi.

² L'UFPP determina quali componenti sono compresi in dettaglio nei settori di cui al capoverso 1.

Art. 36b Forfetizzazione dei costi supplementari riconosciuti
(art. 71 cpv. 2 LPPC)

L'UFPP può forfetizzare i costi supplementari riconosciuti.

Titolo prima dell'art. 40j

Sezione 3: Valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche

Art. 40j Organo responsabile e scopo

L'UFPP effettua la valutazione degli oggetti assistita dall'ordinatore nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche (COBE PIC). In essa vengono registrati costruzioni e impianti identificati come infrastrutture critiche a livello di oggetto (Inventario delle infrastrutture critiche).

Art. 40k *Dati registrati nel sistema COBE PIC*

Nel sistema COBE PIC possono essere registrati i dati seguenti:

- a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell'oggetto critico;
- b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell'oggetto;
- c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;
- d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell'oggetto;
- e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell'interlocutore del comitato d'esperti;
- f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che fornito le informazioni dettagliate sull'oggetto.

Art. 40l Acquisizione dei dati

L'UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti.

Art. 40m Comunicazione dei dati

L'UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrutture critiche.

Art. 40n Conservazione dei dati

¹ I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la rispettiva funzione nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche, e al massimo per altri due anni dopo la soppressione della funzione in questione.

² I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per i quattro anni successivi.

Titolo prima dell'art. 40o

Sezione 4: Comunicazione delle valutazioni relative all'istruzione

Art. 40o

Attuale art. 40j

Art. 40p

L'UFPP mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l'istruzione le valutazioni di cui all'articolo 40o.

Titolo prima dell'art. 40q

Capitolo 6a: Disposizioni penali

(art. 69 LPPC)

Art. 40q

Le violazioni agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza sono punibili ai sensi dell'articolo 69 LPPC.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata in allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2014.

... 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 16 dicembre 2009² sui sistemi d'informazione militari

Ingresso

Visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 2008³ sui sistemi d'informazione militari (LSIM),
visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002⁴ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
e visto l'articolo 27c capoverso 7 della legge sul personale federale del 24 marzo 2000⁵ (LPers),

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all'articolo 15 LSIM.

² Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

Allegato 1

Titolo

Dati del PISA

1 Dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell'esercito

Dati personali

Titolo prima della cifra 107

2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e servizio di protezione civile

2.1 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile

...

2.2 Dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile

107. Dati ai sensi delle cifre 1–5 e 7–10

108. Organizzazione di protezione civile

109. Settore specialistico (arma)

110. Funzione(i) e rispettiva classe di funzione

111. Grado

112. Giorni di servizio complessivi prestati

113. Per prestazione di servizio: periodo di servizio, numero di giorni di servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23), riferimento al relativo articolo di legge e designazione della prestazione di servizio.

2. Ordinanza del 6 giugno 2008⁶ sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale e le condizioni necessarie per l'autorizzazione di tali interventi a livello cantonale, regionale e comunale.

² RS 510.911

³ RS 510.91

⁴ RS 520.1

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 520.14

Art. 3 cpv. 1

¹ Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) con due anni di anticipo. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 6a Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ Se con l'evento consegue un cospicuo introito e l'evento è stato appoggiato anche dall'esercito, l'istante può essere obbligato dall'UFPP a versare una parte adeguata dell'introito al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

² Tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

³ L'istante è tenuto, su richiesta, a presentare all'UFPP il conteggio finale dell'evento.

*Titolo prima dell'art. 8***Sezione 3:
Interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale***Art. 8* Domanda

Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale all'ente responsabile della protezione civile del relativo Cantone un anno prima dell'inizio dell'intervento di pubblica utilità. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

Art. 8^{bis} Notifica all'UFPP
(Art. 28 Abs. 3 BZG)

¹ L'ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all'UFPP, al più tardi sei mesi prima dell'inizio dell'intervento, i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:

- a. evento da appoggiare;
- b. richiedente;
- c. luoghi e date d'intervento previsti;
- d. lavori previsti;
- e. giorni di servizio complessivi da prestare.

² Se l'intervento di pubblica utilità non è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile, al più tardi cinque mesi prima dell'inizio dell'intervento l'UFPP ingiunge al relativo Cantone di non effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche. Se intende svolgere l'intervento di pubblica utilità apportando le necessarie modifiche, il Cantone deve inoltrare nuovamente i dati entro un mese.

Art. 8a Autorizzazione

L'ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

*Inserire dopo il titolo della Sezione 4**Art. 8b* Contenuto delle autorizzazioni

¹ L'autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare i punti seguenti:

- a. designazione di «autorizzazione»;
- b. autorità di decisione;
- c. destinatari della decisione;
- d. motivazione;
- e. base legale;
- f. evento da appoggiare;
- g. lavori autorizzati;
- h. luoghi e date relativi agli interventi;
- i. numero complessivo di giorni di servizio da prestare;
- j. ripartizione dei costi;
- k. indicazione dei rimedi giuridici;
- l. formula di notifica;

m. firma dell'autorità di decisione con luogo e data.

² È possibile rinunciare a indicare i motivi e i rimedi giuridici allorché la decisione è interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chiede la motivazione.

2. Ordinanza del 20 ottobre 2010⁷ sugli interventi NBCN

Sezione 2a: Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione

Art. 9a Organo responsabile

L'UFPP gestisce la presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione.

Art. 9a^{bis} Dati registrati nella PES per la protezione della popolazione

Nella PES per la protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti:

- a. nome dell'organizzazione partner che partecipa all'analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);
- b. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell'interlocutore dell'organizzazione partner che partecipa all'analisi coordinata della situazione BREL;
- c. nome e stato dell'azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione;
- d. stato di un'infrastruttura in caso di evento prioritario per la protezione della popolazione.

Art. 9b Acquisizione dei dati

L'UFPP acquisisce i dati per la PES della protezione della popolazione presso gli organi competenti delle organizzazioni che partecipano all'analisi coordinata della situazione BREL.

Art. 9c Comunicazione dei dati

L'UFPP rende accessibili i dati della PES della protezione della popolazione alle organizzazioni che partecipano all'analisi coordinata della situazione BREL mediante procedura di richiamo.

Art. 9d Conservazione dei dati

I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.

4. Ordinanza del 10 novembre 1993⁸ sull'assicurazione militare

Art. 6 Titolo dell'articolo nonché cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

Civili in servizio o in formazione per l'esercito o per la protezione civile

¹ È considerato civile ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d'istruzione della protezione civile:

- c. come partecipante all'istruzione ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

⁷ RS 520.17

⁸ RS 833.11

⁹ RS 520.1